

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE “HUMAN RIGHTS AWARENESS”

CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Denominazione e sede

Si costituisce un' organizzazione culturale denominata “HUMAN RIGHTS AWARENESS” (“Consapevolezza dei diritti umani”) che assume la forma giuridica di associazione.

L'associazione non persegue finalità di lucro, ed è aconfessionale ed indipendente da ogni partito politico.

[OMISSIS]

Articolo 2. Lingua e simbolo ufficiali

Lingue ufficiali dell'associazione sono l'inglese e l'italiano.

Il simbolo dell' associazione, in forma estesa ed abbreviata, è costituito dalla dicitura Human Rights Awareness o dall'acronimo HRA in verde sfumato parzialmente sovrimposto ad un ciuffo di foglioline verdi, ed è raffigurato nell'Allegato 1.

[OMISSIS]

CAPITOLO II. FINALITÀ DELL' ORGANIZZAZIONE

Articolo 3. Obiettivi

Le finalità primarie dell' associazione sono la formazione e la diffusione di una “cultura dei diritti umani,” basata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo.

Vengono considerati come articoli di riferimento gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riportati in Allegato 2.

Il fine ultimo dell'associazione è la prevenzione della ricorrenza di violazioni dei diritti fondamentali sanciti negli articoli succitati.

Si ribadisce esplicitamente che la locuzione “ogni individuo” utilizzata nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo si ritiene valida indipendentemente da razza, sesso ed altre caratteristiche

geneticamente ereditarie od acquisite (inclusi handicap fisici), età, origine nazionale, etnia di appartenenza, luogo geografico di residenza, orientamento sessuale, identità di genere, censo, credo religioso, ideologia ed opinioni politiche, o da criteri di esclusione simili.

Si ribadisce inoltre che la pena capitale è considerata come un trattamento degradante e lesivo della dignità umana ed è scopo non secondario dell' associazione la totale abolizione della pena capitale in ogni paese del mondo ed in ogni sua forma.

Articolo 4. Obiettivi operativi

Visto il carattere di ripetibilità dei peggiori e più diffusi abusi dei diritti umani (tra i quali il genocidio e la guerra), e considerata la responsabilità collettiva che li rende possibili, l' associazione si propone di:

- 1) studiare i principali fattori antropologici, sociali, storici ed economici che rendono possibili le violazioni dei diritti umani, con particolare riferimento alle società occidentali (paesi dell' Unione Europea e del Nord America);
- 2) divulgare i risultati di tali studi o di studi rilevanti da altri effettuati, rendendo palesi le analogie tra situazioni di discriminazione ed odio note e situazioni presenti o che potrebbero presentarsi in un futuro prevedibile, affinché azioni preventive efficaci possano essere prese;
- 3) incoraggiare l'educazione e la sensibilizzazione sui diritti umani, anche attraverso la stesura di saggi e di testi a valenza educativa, e la promozione di campagne di sensibilizzazione.

Articolo 5. Ambito di attuazione delle finalità

Le azioni che l'associazione si propone di compiere sono:

- ◆ il mantenimento di una pagina sulla World Wide Web (WWW) per la diffusione del materiale prodotto dall'associazione;
- ◆ la pubblicazione di saggi e rapporti, per fini educativi, divulgativi, di sensibilizzazione e di ricerca;
- ◆ la pubblicazione di un bollettino periodico, con sommarî di saggi e rapporti, ed altre informazioni o commenti rilevanti;
- ◆ la diffusione di azioni urgenti su situazioni che richiedono il supporto di un pubblico ampio, e l'invio di lettere ad autorità competenti, in collaborazione anche con, o su sollecitazione di altre organizzazioni;

- ◆ la creazione ed il mantenimento di esibizioni virtuali su questioni attinenti ai diritti umani;
- ◆ il mantenimento di un archivio di documenti fondamentali sui diritti umani, reso accessibile attraverso la pagina WWW dell' associazione;
- ◆ il mantenimento di un archivio (non pubblico) su questioni riguardanti i diritti umani. Parti di tale archivio potrebbero essere rese pubbliche qualora possibile con le risorse accessibili all' associazione.

Articolo 6. Ambito di attuazione delle finalità

Riconosciuta la potenzialità delle reti di calcolatori elettronici nella comunicazione dell' informazione, e la loro particolare convenienza economica, l'associazione si propone di usare come principale strumento di comunicazione la rete presentemente denominata Internet e la World Wide Web (WWW), ed i loro eventuali sviluppi futuri.

La forma primaria di pubblicazione di rapporti e di comunicazioni periodiche prodotte dall' associazione è elettronica.

[OMISSIS]

– STATUTO dell' ASSOCIAZIONE “HUMAN RIGHTS AWARENESS” –

ALLEGATO 1

 **Human Rights Awareness**

 **HRA**

ALLEGATO 2

ARTICOLI DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL' UOMO CITATI NELLO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE “HUMAN RIGHTS AWARENESS”

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

– STATUTO dell' ASSOCIAZIONE “HUMAN RIGHTS AWARENESS” –

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.